



ORDINE  
DOTTORI AGRONOMI  
DOTTORI FORESTALI  
BRESCIA

PROT. 540

NEWSLETTER 8

23 DICEMBRE 2010

## Editoriale

di Fiorenzo Pandini

In Italia, a differenza di quanto accade in molte nazioni più sensibili al land use planning, la pianificazione territoriale viene spesso confusa con l'urbanistica, disciplina volta in realtà al governo delle strutture urbane piuttosto che del territorio.

Questo non avviene però in altri paesi esteri più "colti" e "rispettosi", capaci cioè di non confondere il territorio con l'ambiente o il paesaggio.

Ciò che differenzia la pianificazione territoriale dall'urbanistica è, principalmente, la diversa scala spaziale di intervento.

Anche se l'urbanistica si interessa prioritariamente dello spazio urbano e la pianificazione territoriale si interessa dell'area vasta, entrambe le discipline procedono con metodi di programmazione tesi a definire piani accurati rispettivamente di progettazione, approvazione e realizzazione.

I processi della pianificazione urbanistica e territoriale si articolano però in molte fasi decisionali spesso correlate o sovrapposte.

Alcune di queste riguardano il disegno fisico e spaziale del territorio, altre sono volte a permettere che le risorse economiche possano sostenere correttamente i servizi per la popolazione (scuola, abitazioni, trasporti, tempo libero, ecc.).

Da noi, negli ultimi 50 anni, con la messa in atto del decentramento regionale, gli urbanisti hanno pianificato il territorio pur non possedendo tutte le capacità tecniche necessarie né la sensibilità culturale.

L'urbanistica, sino agli anni '50, si è identificata soprattutto con i piani disegnati.

Successivamente è divenuta, fagocitando la pianificazione territoriale, un insieme di regole e azioni spesso gestite da figure non completamente dotate di competenze nella pianificazione del territorio rurale agricolo e forestale.

L'anomalia è doppiamente curiosa perché la "storica" attribuzione delle principali competenze in materia di pianificazione territoriale a ingegneri e architetti, non trovava infatti nessun riscontro nell'ordinamento professionale di queste categorie (come rilevato da R.D. 2537/1925).

In Italia, infatti, con l'approvazione della Legge 7 gennaio 1976, numero 3, successivamente modificata e integrata dalla Legge 10 febbraio 1992, numero 152, le competenze in materia urbanistica e pianificatoria venivano riconosciute (per la prima volta in maniera esplicita nell'ordinamento di una professione tecnica) a dottori agronomi e dottori forestali.

La Legge 3/1976 (modificata e integrata dalla L. 152/1922), affermava come fossero riconosciute ai dottori agronomi e ai dottori forestali, specifiche competenze in studi di assetto territoriale e piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione sulle componenti agricolo-forestali e sui rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale

L'evoluzione del panorama professionale vedeva poi un successivo sviluppo nel DPR n.328 del 2001 che istituiva il nuovo Ordine professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori formalizzando, di fatto, anche a questi la competenza nella pianificazione territoriale.

Oltre a quanto previsto dalla Legge 152/1992 (art. 2, lettera q) e al DPR 328/2001 (art. 16, comma 2) le leggi vigenti non attribuiscono competenze in materia di pianificazione territoriale a nessun'altra figura professionale prevista dall'ordinamento italiano.

## Nuovo Regolamento Codice appalti: Pubblicato sulla Gazzetta il DPR n. 207/2010

Sul supplemento ordinario n. 270 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". Così come previsto all'articolo 253, comma 2 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), il nuovo regolamento n. 207/2010 (così dovremo abituarci a chiamarlo) entrerà in vigore, centottanta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, l'8 giugno 2011 data sino alla quale resterà in vigore il Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999.

Avremo, quindi, un congruo margine di tempo in cui dovremo familiarizzare con il nuovo articolato che, in verità, è conosciuto ormai da parecchi mesi e che ha fatto nascere consensi ma anche numerosi dissensi.

Soltanto alcune parti del Regolamento n. 207/2010 entreranno in vigore il prossimo 25 dicembre al termine dei canonici 15 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta.

Si tratta in dettaglio degli articoli 73 e 74 rubricati rispettivamente "Sanzioni pecunarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione" e "Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione".

In particolare il 25 dicembre 2010 entreranno in vigore le sanzioni per le SOA sino ad un massimo di 25.822 euro (art. 73, comma 1) nei casi più lievi di mancate risposte alle richieste dell'Autorità, di mancate comunicazioni e di violazione agli obblighi di comunicazione e conservazione della documentazione e sino ad un massimo di 51.545 euro (art. 73, comma 2) nei casi più gravi di trasmissione di documenti non veritieri e svolgimento dell'attività in maniera non conforme. In aggiunta alla sanzione pecuniaria è prevista, altresì, la sanzione della sospensione da un minimo di 120 giorni ad un massimo di un anno.

Per le imprese è prevista, invece, una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 25.822 euro (art. 74, comma 1) nel caso di mancata risposta alle richieste dell'Autorità.

Il testo del Regolamento allegato alla presente notizia è quello pubblicato sulla Gazzetta completo di note ed i file scaricabili sono i seguenti:

Decreto con Indice;

Note;

Parte I - Disposizioni comuni - da art. 1 ad art. 8;

Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari - da art. 9 ad art. 251;

Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari - da art. 252 ad art.270;

Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari - da art. 271 ad art.338;

Parte V - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali - da art. 339 ad art.342;

Parte VI - Contratti eseguite all'estero - da art. 343 ad art.356;

Parte VII - Disposizioni transitorie e abrogazioni - da art. 357 ad art.359;

Allegati.

Quasi tutto l'articolato del nuovo regolamento, entrerà in vigore, quindi, il 9 giugno 2011 ed avremo tempo per studiare dettagliatamente quelle norme che si differenziano dalle attuali contenute del D.P.R.n. 554/1999.

Gli aspetti più innovativi che in questo momento ci vengono in mente sono quelli legati:

1. alle due nuove classifiche intermedie (art. 61, comma 4) III-bis e IV-bis, rispettivamente sino a 1.500.000 e sino a 3.500.000 euro, che rende più facile la qualificazione delle piccole e medie imprese;
2. all'obbligatorietà della verifica dei progetti prima della loro validazione da parte del responsabile del procedimento (articoli 44 - 59) con la precisazione che la verifica deve accertare, tra l'altro, la completezza della progettazione, la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso e l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
3. alla possibilità, nelle gare di progettazione, di scegliere esclusivamente l'offerta più vantaggiosa con l'obbligo da parte degli enti appaltanti di indicare un tetto massimo di ribasso (art. 266, comma 1, lettera c1) e con la precisazione che nel caso di ribassi più alti di quello indicato l'offerta sarà dichiarata inammissibile;
4. all'istituzione del responsabile del procedimento anche nel caso di contratti relativi a servizi e forniture (articolo 272).

Ovviamente, su ogni novità introdotta, da oggi al 9 giugno si dirà tutto ed il contrario di tutto. Valga ad esempio il problema dell'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria per i quali riscontriamo un generale apprezzamento dei rappresentanti delle categorie professionali che ritengono come con il nuovo sistema si porrà rimedio ai ribassi eccessivi ed una generale disapprovazione dei liberi professionisti che in molti commenti vedono questo nuovo sistema introdotto dal D.P.R. 207/2010 come una possibilità di scelte soggettive e non oggettive da parte delle pubbliche amministrazioni. Una novità è contenuta, poi, nell'articolo 266, comma 1, lettera c1) in cui viene precisato che nelle gare di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 Euro il ribasso percentuale deve essere unico "in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento".

Questa ultima indicazione, di fatto, limiterà i ribassi ma porterà le varie stazioni appaltanti a definire soglie percentuali in relazione ai lavori per i quali si deve effettuare la gara di progettazione.

Potremo trovarci di fronte a percentuali fissate con metodologia diversa da ogni amministrazione e, quindi, variabili non soltanto in funzione della tipologia di lavoro ma, anche, in funzione della decisione della stazione appaltante stessa. Ma si verificherà, certamente, che i professionisti, conoscendo la percentuale limite fissata dall'ente appaltante, si attesteranno, tutti, sul medesimo ribasso rendendo ininfluenza l'offerta nella parte relativa al prezzo e l'aggiudicazione dovrà basarsi, quindi, su altri indicatori molto più aleatori del prezzo (adeguatezza dell'offerta, caratteristiche metodologiche dell'offerta stessa). E' come, per intenderci, facendo riferimento ai lavori, se ogni stazione appaltante abbia la possibilità di definire autonomamente, sempre per ogni tipologia di lavoro, il ribasso massimo che l'impresa può offrire. Si verificherebbe, ovviamente, che le imprese offrirebbero tutto lo stesso ribasso massimo e che l'aggiudicazione si giocherebbe soltanto su altri parametri, in genere, più soggettivi.

Ricordiamo, per ultimo, che il nuovo Regolamento n. 207/2010 è stato registrato dalla Corte dei Conti il 30 novembre scorso e nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale appaiono i vuoti relativi agli articoli o parte di articoli non registrati dalla Corte stessa; ci riferiamo:

1. all'articolo 72 nella sua interezza;
2. all'articolo 79, comma 21;
3. all'art. 238, comma 1, frase: "o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, svolti singolarmente o in commissione, ovvero per gli incarichi affidati a commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da soggetti esterni o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici";
4. all'art. 327, comma 2;
5. all'art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con riferimento alle categorie seguenti: OG 12; OS 3; OS 4; OS 5; OS 11; OS 13; OS 14; OS 22; OS 25; OS 27; OS28; OS 29; OS 30; OS 34;
6. all'art. 357, comma 22, frase:"In relazione all'articolo 79, comma 21, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi previsto, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell'attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per i requisiti di specializzazione richiesti per l'esecuzione";

## **Le novità della Legge di STABILITÀ (ex Finanziaria) approvata definitivamente al Senato e in attesa di pubblicazione**

Il Senato ha definitivamente approvato il Disegno di Legge di Stabilità (già Legge Finanziaria). Il testo approvato a Palazzo Madama coincide con quello approvato dalla Camera dei Deputati nelle scorse settimane. Riportiamo alcune delle disposizioni del provvedimento in attesa di pubblicazione che risultano di maggior interesse per il mondo dell'Edilizia.

**Detrazione 55%:** Conferma fino al 31 dicembre 2011 (articolo 1, comma 48).

Confermata la detrazione fiscale del 55% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2011 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Prevista la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo (anziché cinque). Questo il testo della disposizione:"Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."



**FORMAZIONE PERMANENTE**

Sul sito dell'Ordine il programma degli eventi formativi per il 2011 <http://ordinebrescia.conaf.it?q=node/64>



**AGENDA ISTITUZIONALE** dal 1 novembre al 23 dicembre 2010

**9 novembre 2010**

Partecipazione del Presidente e della Vicepresidente alla cerimonia di apertura di ASITA a Brescia.

**13 novembre 2010**

Partecipazione del Presidente alla presentazione del libro sul dottore agronomo Ottorino Milesi presso il Castello di Padernello.

**26 novembre 2010**

Riunione del Consiglio dell'Ordine.

**2 dicembre 2010**

Partecipazione del Presidente all'assemblea dei presidenti degli Ordini provinciali a Roma.

Conferenza convocata dal Presidente del tribunale di Brescia per la nomina dei CTU.

**3 dicembre 2010**

Partecipazione del Presidente alla cerimonia consegna benemerenze Ordine dei Consulenti del Lavoro a Brescia.

**20 dicembre 2010**

Partecipazione del Presidente all'assemblea dell'Ordine degli Architetti a Brescia.

**21 dicembre 2010**

Partecipazione del Presidente e della Vicepresidente al Consiglio dell'Unione Professionisti.

**22 dicembre 2010**

Riunione del Consiglio dell'Ordine.



**Hanno collaborato a questo numero:** Gianpietro Bara, Daniela Conte, Fiorenzo Pandini



**Il Consiglio dell'Ordine**

**Presidente:** Gianpietro Bara  
[presidente.ordinebrescia@conaf.it](mailto:presidente.ordinebrescia@conaf.it)

**Vice Presidente:** Daniela Conte  
[vicepresidente.ordinebrescia@conaf.it](mailto:vicepresidente.ordinebrescia@conaf.it)

**Segretario:** Nicoletta Patamia **Tesoriere:** Giuseppe Comba **Consiglieri:** Andrea Ferrari, Fausto Nasi, Fiorenzo Pandini, Marco Sangalli, Enrico Santus

Palazzo Bettoni Cazzago  
Via Marsala, 17  
25122 Brescia

Tel. 030.296424 - 030.40043  
Fax 030.296831

CF 80048580171

e-mail segreteria  
[segreteria.ordinebrescia@conaf.it](mailto:segreteria.ordinebrescia@conaf.it)  
e-mail pec  
[protocollo.odaf.brescia@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.brescia@conafpec.it)

**QUESTO NUMERO E' STATO CHIUSO IL 23 DICEMBRE 2010**